

Errata corrige

Addenda codici annotati di civile e penale, 2014, p. 11

Art. 2054 Circolazione di veicoli ⁽¹⁾

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno [1227, 2050, 2947]⁽²⁾ ⁽³⁾.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli [2055] ⁽⁴⁾.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario [978 ss.] o l'acquirente con patto di riservato dominio [1523], è responsabile in solido [1292] col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo [2053].

⁽¹⁾ Per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, vedi gli articoli 122 e seguenti del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Vedi, anche, il nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In materia di sicurezza per la navigazione da diporto, vedi il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232 (Gazz. Uff. 15 aprile 1994, n. 87) e il Codice della nautica da diporto di cui al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

Ai sensi dell'art. 3 della l. 21 febbraio 2006, n. 102, concernente disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, "alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile".

⁽²⁾ V. artt. 122 ss. d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private); art. 47 l. 11 febbraio 1971 n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto); artt. 91, 140 ss. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada); art. 40 d.lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto).

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 93 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.

⁽⁴⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 14-29 dicembre 1972, n. 205 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1973, n. 3), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni. La stessa Corte, con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 93 (Gazz. Uff. 5 maggio 1976, n. 118), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.

⁽⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 26 novembre-17 dicembre 1981, n. 192 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1981, n. 352), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost. L'art. 91, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha stabilito che, ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario sia responsabile in solido con il conducente, ai sensi di quanto disposto nel presente comma.

⁽⁶⁾ Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054³ c.c. (art. 91², d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada).

SOMMARIO ■ 1. Ipotesi applicative.

1. Ipotesi applicative.

Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo contro la sua volontà (nella specie la ricorrente, quale

proprietaria di un motociclo, era stata chiamata a rispondere in solido per gli illeciti commessi da un amico del figlio a cui lo stesso aveva consegnato il motorino, il quale era stato fermato alla guida del ciclomotore sprovvisto del certificato di idoneità tecnica, della copertura assicurativa e della targa identificativa del mezzo). ■ *Cass.*, 21 ottobre 2014, n. 22318